



DANIELA BIFULCO
I DIRITTI SOCIALI IN PROGRESS*

“Mais que diable allait-il faire dans cette galère?”

Occorrerebbe sempre aver buone ragioni per scomodare i grandi -come Molière, in questo caso, e come il Thomas Mann delle *Considerazioni di un impolitico*, che si aprono con quella stessa citazione- e, con ogni probabilità, giudicherete le mie ragioni insufficienti. Ma tant'è : nel ringraziare sinceramente il Direttivo del Gruppo di Pisa e il suo Presidente, Pasquale Costanzo, per l'invito a proporre una sintesi di questa sessione, il mio pensiero - evidentemente in difficoltà- scantona verso quelle poche parole così ben inanellate a significare un moto di protesta verso se stessi : ma perché diavolo cacciarsi in questa “galera” ovvero -nel mio piccolo- in uno spazio delimitato nel quale tirare le fila a partire da una messe articolata di contributi, riflessioni e suggestioni?

Difficoltà del pensiero a parte, alibi letterari a parte (ma che peccato non potersela cavare semplicemente con l'esclamazione di Molière!), l'impressione complessiva, in estrema sintesi, può così descriversi: la decisione politica sui diritti sociali è ormai in esilio. L'impressione fondamentale, in altri termini, è che la tutela giuridica dei diritti sociali - vecchi e “nuovi”, dei cittadini e degli stranieri- sia affidata alle cure dei giudici (nazionali e sovranazionali). Alla loro buona volontà, sensibilità, sollecitudine. Con buona pace del dettato costituzionale, dell'articolo 3, c.2, in particolare (“è compito della *Repubblica...*”), della densità semantica insita nella parola “Repubblica” : la quale allude, evidentemente, non soltanto al potere giudiziario, ma anche al parlamento, ai partiti politici, al governo.

Che si parli di diritti sociali nuovi o di diritti sociali degli stranieri, la narrazione che abbiamo ascoltato è quella di una garanzia conquistata per il tramite di rivendicazioni giurisprudenziali. Una garanzia troppo spesso legata -è stato detto- a specifiche contingenze, alla logica del “caso per caso”. Non infrequenti sono stati i rilievi critici rispetto a tale logica : si è sottolineato, ad esempio, come il bilanciamento tra diritti sociali e sostenibilità finanziaria non possa essere affidato alle cure dei giudici (non sempre, non in prima battuta), dovendo invece, quell'operazione di bilanciamento, essere rimessa preliminarmente alla decisione del legislatore.

Le due relazioni principali che hanno inaugurato la sessione sui “diritti sociali in progress” appaiono alquanto diverse dal punto di vista dell'impostazione; il che, lungi dal farle apparire irrelate, consente di leggerle in sinergia reciproca. La relazione di Francesca

* RELAZIONE DI SINTESI DELLA III SESSIONE

Biondi Dal Monte muove da un'assenza, ovvero dal “mancato riconoscimento” dei diritti sociali degli stranieri, mostrando fin dall'inizio come tali diritti risentano di una struttura (dovremmo dire di un'ideologia?) che li condiziona “alla mediazione legislativa” (o, ancora, dovremmo dire, a teorie e dottrine che così li hanno configurati, come diritti “condizionati” o “pluricondizionati” e così via?). Pragmaticamente, Biondi dal Monte ha impostato dunque la sua analisi evidenziando le lacune della legislazione, i progressi della giurisprudenza e mostrando la derivazione giurisprudenziale del concetto di “nucleo irriducibile” dei diritti in parola.

La relazione di Simone Scagliarini sui “nuovi diritti sociali” muove invece da una presenza, vale a dire la Costituzione italiana -gli articoli 2 e 3, in particolare- e ci ricorda come di “nuovo”, in fatto di diritti sociali, non ci sia tanto, se è vero che anche i diritti sociali c.d. nuovi, ancorché formalmente assenti dal catalogo costituzionale, sono espressione di principi ad esso sottesi, in particolare di quello personalista e dei corollari che da questo discendono.

L'uno, dunque, ha affrontato il suo tema puntellandolo sin dall'incipit con alcune affermazioni forti (le matrici costituzionali dei diritti sociali, vecchi e nuovi); l'altra, evidenziando *ab initio* le criticità del sistema normativo primario. Ma, in un caso come nell'altro, il racconto, la narrazione che ne scaturisce è quella di diritti conquistati a suon di “rivendicazioni giurisprudenziali”. Più precisamente: affrontando il tema a partire da quel che manca, da un disconoscimento, da leggi e fonti secondarie spesso inadeguate, si è mostrato come, da quel mancato riconoscimento, da condizioni legislative insufficienti o lacunose (testo unico in materia di immigrazione, il problema della garanzia insufficiente del diritto alla salute, sottoposto a condizioni capestro: iscrizione al servizio sanitario nazionale e regolarità della presenza sul territorio, etc.) si sia giunti, per via giurisprudenziale, a un riconoscimento almeno parziale : “ne esce una storia di rivendicazioni, compiuta soprattutto in via giurisprudenziale” (Biondi Dal Monte).

Si potrà criticare un approccio siffatto, evidenziandone l'eccesso di realismo e sostenendo che, anziché partire dalla gradualità nella loro garanzia imposta dal legislatore e dalla logica della “scarsità delle risorse”, occorrerebbe piuttosto muovere dalla loro inviolabilità, dal bilanciamento “ineguale” di cui dovrebbero beneficiare (stante il testo della Costituzione italiana: tale è l'approccio che, chi scrive, tenderebbe a evidenziare); ma si potrà dire anche che la storia dei diritti è una storia di istanze spesso negate, che soltanto a seguito di lotte e rivendicazioni diventano, infine, diritti. Intendiamo dire che partire da una dimensione empirica, da un *misconoscimento*, è un'ipotesi di lettura -certo molto realistica- ma senz'altro stimolante. Provando a tematizzare dal nostro punto di vista un approccio siffatto (che è in sé già un metodo), potremmo ricordare il monito che fu già di Piovan, e prima



ancora di Jhering, secondo cui l'avanzare del diritto deriva dal torto subito¹; in questo filone di pensiero, si sono inseriti più di recente gli studi di Axel Honneth², che ha riletto la lezione hegeliana della “lotta per il riconoscimento”, indagando le forme pratiche del misconoscimento, ovvero quelle esperienze vive dell'ingiustizia che sono state percepite dagli individui, prima ancora che come ingiustizie sociali, come colpi inferti alla propria identità, alle proprie qualità morali di “persona giuridica” (ed è evidente quanto ciò riguardi assai da vicino i diritti degli stranieri extracomunitari).

In questi studi, si è approfondita quella sollecitazione fortissima del contemporaneo, riassumibile nei termini di “riconoscimento”, mostrando come dall'esperienza negativa del misconoscimento (di un'identità, di un diritto) muovano istanze oppositive di rivendicazione e lotta sociale, dotate talvolta di un potenziale normativo tale da portare al riconoscimento di identità negate, rinsaldando così la convinzione secondo cui l'avanzare del diritto procederebbe dal torto subito (secondo una linea di pensiero nutritissima che, passando appunto per Jhering, arriva fino a Dershowitz, tanto per citare nomi molto diversi tra loro, molto noti e certo non assimilabili se non per questo modo di guardare al diritto, al suo evolvere a partire da una ferita, un'assenza)³.

E queste dinamiche di *disconoscimento*, *risentimento* (ben descritte, di recente, da Marco Revelli⁴, che descrive le tensioni sociali in atto nei termini, ormai, di guerra tra poveri, non già tra ricchi e poveri) e poi, infine, di *riconoscimento* riguardano sicuramente i diritti, e quelli sociali in particolare, se è vero che i diritti sociali operano in una direzione controfattuale, avendo di mira un obiettivo economico, coesivo e emancipativo rispetto a un assetto di potere diseguale⁵.

Guardare al “momento agonista e rivendicativo del diritto”, cioè al diritto soggettivo come attività rivendicatrice, significa spostare l'attenzione sulla percezione morale e sociale della lesione identitaria della persona all'interno di un gruppo sociale e dunque sulla negazione compiuta del riconoscimento delle qualità morali o socio-culturali di quel soggetto e del suo orizzonte culturale da parte della collettività cui aderisce⁶.

¹ Per una approfondita ricostruzione di tale prospettiva teorica, cfr. P. F. Savona, in *Il diritto come prassi. I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, a cura di U. Pomarici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 223 ss.

² A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento*, tr.it. Il Saggiatore, Milano, 2002. Per un compendio su alcuni teorici contemporanei del riconoscimento, cfr. Esprit, luglio 2008.

³ R. von Jhering, *La lotta per il diritto. E altri saggi*, tr.it. Giuffrè, Milano 1989; A. Dershowitz, *Rights from Wrongs. Una teoria laica dell'origine dei diritti*, tr.it. Codice Edizioni, Torino 2005.

⁴ M. Revelli, *Poveri, noi*, Einaudi, Torino, 2010.

⁵ Cfr. M. Benvenuti, *Diritti sociali*, in *Digesto delle discipline giuspubblicistiche*, Aggiornamento V, Utet, Torino, 2012, p. 224, anche per la letteratura relativa al profilo indicato.

⁶ P. F. Savona, cit., p. 228.



E' una prospettiva teorica, questa, utile a inquadrare svariate esperienze di esclusione sociale, soprattutto in quei sistemi in cui l'idea della copertura costituzionale dei diritti sociali è in esilio : è il caso degli Stati Uniti, dove la tutela dei diritti sociali ha dovuto far leva sul “claiming”, su una mobilitazione sociale di tipo rivendicativo, rimessa alla buona volontà (e alle oscillazioni) di corti nazionali e federali: qui, nei momenti più acuti di smantellamento delle garanzie sociali, il sistema ha reagito con lo sviluppo dei diritti *nel* processo; dunque, con un approfondimento delle garanzie del “due process”. Ciò che appare consono a un peculiare modo di “far diritto” -proprio degli Stati Uniti- anche definito *adversarial legalism*⁷ : non già un modello teorico, bensì un modo, una prassi, un atteggiamento che permea tutte le aree del sistema giuridico : ovvero la competizione formale dominata dalle parti in conflitto. Dove i più forti o i più fortunati tra gli esclusi, prima o poi, riescono a far sentire la propria voce grazie all'eco della loro protesta che rimbalza sulle pareti di un'aula giudiziaria. Soprattutto a partire dall'esplosione della “total justice” degli anni Sessanta, ossia la rivendicazione in sede giudiziaria della tutela di una serie articolata di diritti e interessi, individuali o di gruppo, si è delineata la peculiarità della strada che lo stato sociale ha intrapreso in America : qui, l'assenza di un potere politico capace di affrontare le rivendicazioni dei diritti sociali -o l'assenza *tout court* di una volontà politica in tal senso-, di una pubblica amministrazione preordinata e adeguatamente finanziata in vista della tutela del welfare state, sono stati fattori che hanno lasciato il campo all'iniziativa dei soggetti privati, singoli o associati, nelle forme della competizione giudiziaria (sia tra privati sia tra privati e stato). Tale dinamica è stata agevolata anche dalla mancanza di un corpus di norme sostanziali coerenti e generali e dalla corrispondente diffusione di un atteggiamento creativo da parte di avvocati (complice il sistema delle class actions e di aggressive pratiche di discovery) e giudici, disposti più alla soluzione del singolo caso che all'applicazione di criteri prevedibili di decisione formulati da un legislatore affidabile⁸.

Ciò detto : possiamo beneficiare di un'analisi siffatta? La Costituzione italiana non conteneva e non contiene forse ben altre promesse sociali? Non impegna forse il legislatore alla garanzia del diritto al lavoro (come ricordato da Marco Benvenuti, Paolo Caretti)? Possiamo permetterci di dimenticare quali siano stati i soggetti politici, storici, reali che

⁷ E' la chiave di lettura che R. A. Kagan, *La giustizia americana. Come il contraddittorio fa il diritto*, tr.it. Il Mulino, Bologna, 2009, adotta anche nell'analisi dello sviluppo e dei limiti dello stato sociale nel sistema statunitense.

⁸ *Ibidem*. Per una serrata critica all'intervento “forte” delle corti (strong-form judicial review) nella garanzia dei diritti sociali in vista di una “weak-form” di garanzia giurisdizionale degli stessi, che restituisca autorità al legislativo, v. M. Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights : Judicial Review and Social Welfare Rights*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2008.



hanno contribuito a trasformare in realtà -almeno in parte- quelle promesse sociali e pensare ed agire come se “il convitato di pietra”, la politica, fosse ormai da ritenersi escluso dall'attuazione di quella garanzia (Gaetano Azzariti) ?

Nell'atelier pomeridiano è dunque stato invocato il grande assente : la politica. Secondo convitato di pietra, a dire il vero, visto che il primo -certamente collegato con quest'ultimo- era stato già ricordato nella relazione che ha inaugurato al sessione (Biondi) : il diritto di voto, invero cruciale per la garanzia dei diritti sociali, se è vero che soltanto chi ha il diritto di votare è in grado di partecipare alla definizione delle politiche redistributive. Dal circuito democratico e partecipativo, risulta escluso lo straniero, “anche quando contribuisce con le proprie tasse e gli oneri contributivi del suo lavoro al benessere della comunità di appartenenza” (Biondi).

Nel dibattito pomeridiano, il rapporto tra immigrazione e welfare è emerso nei termini di uno dei nodi più problematici delle società contemporanee; inevitabilmente, il discorso è quindi slittato verso la cittadinanza, nucleo concettuale destinato a subire i colpi e le sollecitazioni più forti della contemporaneità. La presenza crescente di stranieri sul territorio nazionale porta lo stato a selezionare sempre più vistosamente i beneficiari delle prestazioni sociali e dalla selezione (la problematicità dei criteri con cui effettuare tali scelte è stata rimarcata da Elisabetta Catelani) risultano sempre più spesso esclusi i non cittadini. Ciò sulla base di politiche di “appartenenza”, che favoriscono coloro che hanno un legame più intenso e duraturo col territorio nazionale.

Se, da un punto di vista più strettamente sociologico, la situazione porta a quella guerra tra poveri, ben descritta da Revelli, da un punto di vista più strettamente giuridico, questo rapporto problematico tra immigrazione e welfare ha imposto di riflettere sul rapporto tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino e sulle ragioni per cui possa giustificarsi, eventualmente, la prevalenza degli obblighi speciali attinenti a una determinata appartenenza statale contro obblighi universali che superino i confini politici (su questi profili: Biondi, Azzariti, Catelani, D'Andrea, per il richiamo alla necessità di ripensare la cittadinanza attraverso categorie non tradizionali)

Da elemento motore di inclusione e di eguaglianza, la cittadinanza rischia di divenire, oggi, e con riferimento ai diritti sociali degli stranieri, un paradigma di esclusione e discriminazione, “un privilegio di status che mal si concilia con la conclamata universalità e eguaglianza dei diritti universali” (Biondi). In tale contesto, l'ambivalenza in cui la cittadinanza rischia di impigliarsi può compendiarsi nel dubbio se la “lotta per i diritti” non sia diventata “abile strategia conservativa di status e modelli culturali istituzionalizzati piuttosto che lotta per l'eguaglianza e per la parità di trattamento di soggetti marginali e discriminati”⁹.

⁹ P. F. Savona, cit., p. 234.



Attraverso il riferimento al concetto di partecipazione (Picchi, Scagliarini, Tanzarella) e a teorie come quella di Benhabib, si è messa dunque in evidenza la necessità di riarticolare il concetto di cittadinanza, di problematizzare lo status civitatis quale condizione unica di riconoscimento della garanzia dei diritti sociali.

L'ampliamento del dibattito pomeridiano verso il tema della partecipazione (cui ha dato l'abbrivio l'intervento di Marta Picchi sulla democrazia partecipativa) è dunque apparso tutt'altro che eccentrico, guidando anzi la conversazione verso il suo esito naturale: la necessità di ripartire da un'etica del discorso che garantisca il diritto all'eguale partecipazione alla vita pubblica; ciò che non comporta soltanto l'eliminazione delle disparità distributive, ma, per tornare a Honneth, anche il riferimento a fenomeni di rafforzamento del sé acquisiti attraverso la socializzazione, affinché i soggetti non smarriscano le proprie capacità di autostima, rispetto di sé, stima sociale.

A garantire il delicato equilibrio tra dignità individuale e dignità sociale dell'essere umano, e dunque per implementare pratiche di riconoscimento di culture "altre" o estranee, non bastano, evidentemente, i presupposti cognitivi dei diritti della persona positivizzati dal diritto internazionale e dalle tradizioni costituzionali delle società occidentali. E' necessario invece che la stessa nozione di cultura sia intesa non già come un blocco monolitico e impermeabile ad istanze esterne, ma come una pratica autoriflessiva di continua messa in discussione e "rinegoziazione" dei propri contenuti¹⁰. Il cammino, evidentemente, è lungo e pieno di asperità.

Allo stesso modo, andrebbero "rinegoziati" i contenuti attraverso cui tematizzare, oggi, la cornice teorica dello stato sociale.

Occorrerebbe -a parere di chi scrive- ripensare i diritti sociali -vecchi e nuovi, dei cittadini o degli stranieri extracomunitari- non già partendo dall'assunto della limitatezza delle risorse, e non soltanto analizzando come le corti affrontano il problema di quella limitatezza, ma ripensando anche l'economia, l'impegno dello stato a una redistribuzione più equa dei redditi; ciò che implicherebbe, in primis, una *seria* volontà politica di risolvere in radice il fenomeno dell'evasione fiscale. A tal proposito, è bene ricordare che una teoria dei diritti fondamentali, ivi compresi quelli sociali, è valida solo se accompagnata da una adeguata e corrispondente teoria dei doveri fondamentali¹¹ (il riferimento è qui, in particolare, al dovere di ognuno di contribuire, in maniera proporzionata ai propri mezzi, alle spese pubbliche, come disposto dall'articolo 53 Cost.) Solo se integrati in un sistema di rapporti economici, che consenta effettivi poteri di intervento del potere statale (poteri di intervento, cioè, che non ruotino attorno a pratiche clientelari) nella gestione produttiva, i

¹⁰ Ivi, p. 244-245.

¹¹ A. Spadaro, *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)*, in www.aic.it



diritti sociali possono assumere, infatti, un significato positivo. Il che vorrebbe anche dire, d'altro canto, affrontare alla radice la corruzione del potere politico, ovvero un problema che non smette di mortificare in maniera significativa le potenzialità di crescita economica del Paese. E la lotta a fenomeni come la corruzione e l'evasione fiscale non può essere affidata unicamente alle iniziative della magistratura. Continuando a immaginare una cornice di fondo (impegnativa, certo, perché chiama in causa un intervento forte della politica) in cui ridiscutere il tema dei diritti sociali, andrebbero poste, ad esempio, le seguenti domande : occorre riformare soltanto le politiche sociali o non anche quelle economiche e fiscali ? Perché si è facilitato l'accesso al credito (si pensi alla crisi dei subprime) anziché al reddito e al lavoro? E' stato forse un errore ricorrere all'indebitamento anziché all'imposizione fiscale (a una più equa imposizione fiscale) per far fronte alla spesa sociale? Era cosa buona introdurre il limite in costituzione alla spesa pubblica nella forma in cui è stato introdotto? Cosa significa di preciso quel riferimento, nel nuovo articolo 81, all'obbligo dello stato di 'tener conto', nel perseguimento dell'equilibrio, delle fasi avverse e di quelle favorevoli del ciclo economico? In tale obbligo, non ulteriormente delimitato, si aprono indubbi spazi di discrezionalità per il legislatore ordinario, nella definizione del concetto stesso di ciclo economico, *in dipendenza dell'opzione di teoria economica* prescelta: basti pensare alle differenze tra teorie esogene o endogene del ciclo e alla conseguente qualificazione di una fase economica come favorevole o avversa¹². E ancora : è bene affrontare il tema dando per scontato il divario tra “poveri” e “ricchi”, con buona pace di ogni programma politico di lotta alla povertà¹³? E' bene pretendere di rafforzare il welfare state attraverso una logica di benefici sociali “concessi”, attraverso i quali lo stato tende una caritatevole mano verso lo straniero¹⁴? E' bene scardinare la logica dei diritti sociali per sostituirla con quella della gratuità e del dono? Un cambio siffatto di paradigma è gravido di effetti : come è stato ricordato di recente, i diritti sociali, a prestazioni, sono relazioni “fredde” che eludono a monte, tra l'altro, il problema dei clientelismi. Al contrario, il dono, la carità scardinano la logica stringente e fredda dei diritti. E la democrazia ha bisogno di cittadini, non di clienti¹⁵. La dicotomia ricchi/poveri -che ha radici antiche e, nei testi fondativi del costituzionalismo, indiscusse (Aristotele, o il Constant de La libertà degli antichi paragonata a quella dei

¹² R. Bifulco, *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'Unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, in www.aic.it, n. 2/2012.

¹³ Sul dovere dei pubblici poteri nella lotta contro la povertà è intervenuto di recente M. Ruotolo, *La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un'esistenza dignitosa*, in *Diritto pubblico*, 2/2011.

¹⁴ C. Pinelli, “*Social card*”, o del ritorno alla carità di Stato, in *Scritti in onore di L. Carlassare, III*, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Jovene, Napoli, 2009, p. 1117 ss.

¹⁵ G. Zagrebelski, *Relazione di sintesi del seminario di studi “Le autonomie territoriali e la lotta alla povertà”*, Gruppo di San Martino, Torino, 11 novembre 2011.



moderni)¹⁶ - non può accettarsi, scrollando le spalle, come un dato ineluttabile; oggi il diritto costituzionale deve porre con forza il problema della redistribuzione¹⁷, imponendo la democrazia costi che devono gravare su *tutti*. Questa è la declinazione della solidarietà che la Costituzione *impone* (non già la solidarietà affidata al buon cuore di cittadini o chiese), che lo stato sociale deve garantire e che, in chiusura di queste brevi note, preferiamo sottolineare.

Per ribadire la necessità di rimeditare la dicotomia poveri/ricchi in termini più problematici, sarà meglio lasciare il campo a parole scritte da Montaigne, “parole citate innumerevoli volte, ma che non hanno smesso di ferirci”¹⁸. Attratto dalle distanze e dalla diversità, egli osservò con attenzione gli indigeni brasiliani che erano stati condotti alla presenza del re di Francia, a Rouen. E, dopo essersi sforzato di capire la vita e le consuetudini di quelle strane -per noi, gente “civilizzata”- popolazioni, guardò a noi coi loro occhi, ci raccontò cioè quello che essi videro, e quello che egli vide attraverso i loro occhi. Registrò il loro stupore di fronte alla nostra società e scrisse queste parole¹⁹: “Tre di loro (...) furono a Rouen al tempo in cui ci stava il fu Re Carlo Nono. Il Re parlò loro a lungo; fu mostrato loro il nostro modo di vivere, la nostra magnificenza, l'aspetto di una bella città. Dopo di ciò qualcuno domandò il loro parere, e volle sapere da essi che cosa avessero trovato da ammirare di più : essi risposero (...) che si erano accorti che c'erano tra noi uomini pieni fino alla gola di ogni sorta di agi, e che le loro metà (essi hanno una maniera di parlare tale che chiamano gli uomini la metà degli altri) erano a mendicare alle porte di quelli, smagriti dalla fame e dalla povertà; e trovavano strano che queste metà così bisognose potessero sopportare una tale ingiustizia, e che non prendessero gli altri alla gola o mettessero fuoco alle loro case.”²⁰

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ Si veda, ad esempio, Bruce Ackerman, Anne Alstott, *The Stakeholder Society*, Yale University Press, New Haven, 2000, in cui gli Autori, non rassegnati evidentemente a dare per scontato il forte divario tra ricchi e poveri che caratterizza lo status quo negli Stati Uniti, propongono un sistema fiscale mirato alla distribuzione della ricchezza a tutela delle generazioni future, finanziato da una tassa annuale del 2% sulle proprietà e sui beni posseduti dal 40% più ricco della nazione; tale percentuale del reddito andrebbe redistribuito tra i giovani che abbiano compiuto una certa età, e ciò sulla base dell'idea che ciascun americano ha diritto a partecipare della ricchezza accumulata dalle generazioni precedenti.

¹⁸ C. Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 77.

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ M. de Montaigne, *Saggi*, I, tr.it. a cura di V. Enrico, Mondadori, Milano, 2006, p. 240-241 (abbiamo parafrasato alcuni passaggi della traduzione per non alterare la fluidità del discorso).

